



**LEGA NAVALE ITALIANA**

**Sezione di CERIALE**



## **REGOLAMENTO INTERNO**

*Redatto ai sensi delle disposizioni della Presidenza Nazionale L.N.I., confermate con Circ. Uff. O.P. n°2920 prot. - par. 5° del 15.07.1997 e conforme alla Circ. n° 134 del 15.11.1997.*

### **PREMESSA**

Il Consiglio Direttivo ha emanato il presente Regolamento a parziale modifica ed in aggiornamento del precedente, approvato dal C.D. nella seduta del 19/04/1976, con lo scopo di dare una migliore organizzazione interna alla Sezione.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono intese a costituire le basi per un'efficiente autodisciplina interna ed in risposta alle problematiche proprie della Sezione di Ceriale e dei Soci che la compongono. Esse sostituiscono ogni precedente documento a riguardo, fermo restando quanto previsto dallo **STATUTO** e dal **REGOLAMENTO allo STATUTO** della L.N.I., che restano la normativa di base.

### **ART. 1 – SCOPI DELLA SEZIONE**

La Sezione di Ceriale della Lega Navale Italiana intende riunire tutti gli appassionati del mare, proponendosi di propagandare la conoscenza della vita marinara nelle sue molteplici espressioni, nonché gli sport che ad essa fanno capo, compatibilmente con le esigenze e le limitazioni della Sezione stessa e dei suoi componenti.

Con tali intenti, potranno essere svolte nella Sezione manifestazioni ricreative sportive e culturali, sempre però conformi allo spirito dello Statuto ed alle disposizioni della Presidenza Nazionale della L.N.I.

### **ART. 2 – ORGANI DIRETTIVI**

La Sezione, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni della L.N.I., è retta da un Consiglio Direttivo, formato da 7 (sette) consiglieri. Il C.D. è coadiuvato :

- Da un Collegio di Revisori dei Conti composto da 3(tre) membri;
- Da un responsabile alla sicurezza sulla base del disposto della Legge 626;
- Da un Collegio di Probiviri composto da 2 (due) membri.

Il C.D. si riunisce almeno ..... su invito del Presidente.

Il C.D. deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno 3(tre) Consiglieri, con un preavviso di almeno 15 gg. dalla data della richiesta.

Il C.D. delibera a maggioranza dei membri presenti, con un minimo di 4 (quattro). In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il consigliere che non possa o non intenda svolgere i compiti a lui assegnati, per delibera del C.D., viene sostituito con regolare passaggio di consegne (qualora esistano) con il primo dei non eletti e così di seguito, sino a che la carica stessa sia stata accettata.



Nelle more relative alle operazioni di nomina del nuovo Consigliere (sempre a seguito di consegne del Consigliere dimissionario), i compiti già attribuiti a quest'ultimo potranno essere assunti da uno dei Consiglieri in carica.

In seno al C.D. è operativo un "COMITATO di PRESIDENZA", formato dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario. Il "COMITATO di PRESIDENZA" opera in funzione dei mandati che ad esso vengono conferiti dal C.D., qualora se ne presenti l'opportunità.

### **ART. 3 – ASSEMBLEE**

Ferme restando le disposizioni del Regolamento allo Statuto della L.N.I., alle assemblee possono partecipare tutti i Soci (con l'esclusione dei Soci familiari e dei Soci aggregati) che siano regolarmente iscritti alla L.N.I. Sezione di Ceriale.

Chiaramente, hanno diritto di voto per deliberazioni concernenti i servizi, coloro che sono in regola con i pagamenti relativi ai servizi stessi.

### **ART. 4 – AMMISSIONI**

L'accettazione a "Socio della Sezione" è competenza del C.D. il quale può delegare, con particolare delibera, il Comitato di Presidenza od anche il solo Presidente.

L'aspirante socio deve essere necessariamente presentato da almeno 2 (due) Soci, aventi a loro volta almeno 5 (cinque) anni di anzianità all'interno della Sezione, i quali si renderanno garanti della onorabilità della persona aspirante a diventare Socio della Sezione.

In caso che l'aspirante socio sia un minore, questi dovrà farsi rappresentare da persona di maggiore età (padre o altra persona avente parentela diretta), che dovrà assumersi ogni responsabilità in nome e per conto dell'aspirante Socio.

Il Socio Familiare (inteso come discendente diretto) al compimento del 25° anno di età verrà iscritto come Socio Ordinario e dovrà essere chiaramente assoggettato a quelle che sono le regole proprie del Socio Ordinario.

### **ART. 5 – IMBARCAZIONI**

Le imbarcazioni, siano esse di proprietà dei Soci che di proprietà della stessa Sezione, dovranno essere, per numero e tipo, in linea con quanto previsto dall'Art.1 "Scopi della Sezione" del presente Regolamento Interno ed in linea con le attrezzature e gli spazi disponibili in ottemperanza con i dispositivi della Legge 626 Norme di Sicurezza.

Ogni e qualsivoglia cambio di imbarcazione dovrà essere concordato con il Consiglio Direttivo e la richiesta inoltrata per iscritto.

E' fatto divieto ai Soci di cedere la propria imbarcazione a non Soci, al fine di facilitarne l'ingresso alla Sezione.

L'imbarcazione deve essere necessariamente iscritta al Registro del naviglio della L.N.I. ed essere in regola con la relativa quota di iscrizione annuale o quadrimestrale.

La Sezione provvederà a propria cura ad assicurare i natanti contro i danni per forza maggiore il furto e l'incendio.



La Sezione provvederà inoltre all'assicurazione RC obbligatoria delle imbarcazioni, sulla base di quanto previsto dall'Art.47 della legge n° 50/1971.

**ART. 6 – POSTI BARCA**

1. Il posto barca è concesso al Socio e non alla sua imbarcazione;
2. Ogni Socio può essere assegnatario di un solo posto barca;
3. Il Socio, per essere assegnatario di un posto barca, deve:
  - Essere Socio Ordinario o assimilato, o Socio frequentatore della Struttura Periferica di appartenenza;
  - Essere in regola con il tesseramento dell'anno in corso e con il pagamento della quota supplementare riferita all'imbarcazione;
  - Avere la proprietà dell'unità da diporto da esso utilizzata;
4. Più Soci, comproprietari di una unità da diporto, possono chiedere l'assegnazione di un posto barca, ma soltanto uno di essi, Socio Ordinario, deve essere indicato come titolare dell'assegnazione e responsabile dell'osservanza delle norme del Regolamento interno.
5. Nel caso di comproprietà di più soci della stessa imbarcazione, si dovrà preventivamente stabilire il "nuovo titolare", nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi ragione quello primario. Inoltre, in tale circostanza, potrà essere sostituito il Socio mancante con un nuovo Socio solo se individuato tra quelli già iscritti alla Sezione privi di imbarcazione.
6. E' fatto assoluto divieto di assegnare un posto barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà una unità da diporto con non soci o che siano usufruttuari o comodatari di una unità di diporto di soci o non soci o che comunque risulti di proprietà di società di comodo.
7. Il posto barca non è cedibile né alienabile con o senza l'unità da diporto che lo occupa, da parte del Socio assegnatario.
8. L'assegnazione del posto barca, in caso di decesso del Socio titolare, è confermata, per l'anno in corso, a favore di un erede legittimo entro il secondo grado, anch'esso Socio. Detto erede, Socio familiare del *de cuius*, divenuto proprietario o comproprietario dell'imbarcazione con altri eredi anch'essi Soci, per ottenere il rinnovo dell'assegnazione nell'anno successivo deve tesserarsi come Socio ordinario. In difetto di quanto detto o qualora non esistano eredi legittimi, l'assegnazione del posto barca decade e l'imbarcazione viene rimossa.

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

**PRESIDENTE** .....

**Vice PRESIDENTE** .....

**CONSIGLIERI** .....

.....

.....



**LEGA NAVALE ITALIANA**



**Sezione di CERIALE**

.....  
.....  
.....

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

.....  
.....  
.....  
.....

**RESPONSABILE DELLA SICUREZZA**

.....